

Statuto dell'Associazione Culturale "SCIRARINDI"

Art 1 – Costituzione e Sede

E' costituita l'associazione culturale denominata "SCIRARINDI" con sede in Sinnai (Ca), via Cagliari 2. Essa ha un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza.

Art 2 – Carattere dell'associazione

L'Associazione è apolitica, opera senza distinzioni etiche, ideologiche o confessionali, ha carattere volontario e non ha finalità di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi

L'associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo ed assume la figura giuridica dell'associazione di fatto non riconosciuta a norma dell'art. 36 e seguenti del c.c. .

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha come oggetto sociale:

La promozione e la divulgazione di tutte le realtà che in Sardegna si occupano di medicina e terapie naturali, ricerca interiore, discipline psicospirituali, alimentazione naturale, ambiente e bioedilizia, ecoturismo.

Più in particolare lo scopo dell'associazione e':

- Dare visibilità e reperibilità alle attività, ai servizi e agli operatori dei settori suindicati presenti in Sardegna

- Creare una rete di comunicazione tra operatori, così da favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni ed esperienze tra tutte le realtà dell'isola.
- Contribuire alla diffusione e allo sviluppo delle discipline olistiche
- Promuovere uno stile di vita ecosostenibile ed equosolidale
- Sostenere, diffondere e promuovere sugli stessi temi, studi, pubblicazioni e altro materiale di approfondimento, al fine di favorire lo sviluppo di una qualità di vita nel territorio volta al benessere spirituale e fisico dell'individuo nella sua interezza di mente, corpo, anima, e in armonia con l'ambiente.
- Svolgere ogni altra attività connessa, complementare e affine a quella di cui ai punti precedenti, compatibilmente con il fine istituzionale dell'associazione

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 5 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 6 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote di Associazione;
- Eventuali proventi per prestazioni di servizi agli Associati o ai terzi;
- I residui attivi eventualmente derivanti dalla gestione;
- Ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo dell'Associazione

Art. 7 – Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto residui attivi o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare i residui attivi o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà destinato ad associazioni che perseguono scopi affini.

SOCI

Art. 8 – Requisiti dei soci

L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti. Possono essere soci, cittadini italiani o stranieri, associazioni e circoli, enti pubblici e privati, che ne condividano le finalità istitutive e ritengono di poter garantire un positivo apporto al conseguimento dello scopo dell'associazione stessa. L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre a disposizione per la consultazione da parte dei soci.

Art. 9 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera ed il loro numero è illimitato.

Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione una domanda scritta o una lettera e-mail contenente:

i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza. Per gli enti dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e amministrativa ed il legale rappresentante)

l'eventuale attività svolta;

la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione;
l'impegno ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione e ne dà comunicazione tramite lettera, fax o e-mail, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. In caso di accettazione della domanda, il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 giorni dalla data di accettazione. Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l'esito senza l'obbligo di indicarne i motivi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando che in ogni caso ed in qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la sua eleggibilità libera negli organi associativi amministrativi.

In base alle disposizioni di Legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato e se esercitato comporta la perdita del diritto al voto in virtù della norma di trasparenza nelle decisioni e programmi perseguiti dall'Associazione stessa.

Art. 10 - Categorie di soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

A - **Soci fondatori**: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione

B - **Soci ordinari**: tutti gli associati che non siano soci fondatori e che, non dovendo essere necessariamente ascritti ai soci sostenitori, non facciano domanda di ammissione all'associazione in tale ultima qualità.

C - **Soci sostenitori**: coloro che ne facciano domanda impegnandosi in ciò a corrispondere la quota associativa di pertinenza. Gli enti che intendano associarsi potranno essere ascritti soltanto alla categoria dei soci sostenitori.

D - **Soci onorari**: coloro che si sono particolarmente distinti e nei confronti dei quali l'Associazione ritiene di esprimere un significato di riconoscimento. La carica di socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo tramite modulo preposto recante le firme di tutti i suoi membri senza dover indire assemblee ordinarie o straordinarie. La carica non comporta alcun costo di iscrizione e si considera tacitamente rinnovata di anno in anno.

La suddivisione degli aderenti nelle su citate categorie non implica alcuna limitazione dei diritti di ciascun socio. Ogni aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 11 - Dei diritti e degli obblighi dei soci

Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a recedere dall'appartenenza all'associazione, ad essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti altresì a pagare le quote sociali, determinate nella misura dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.

Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l'associazione sarà quello risultante dal registro dei soci. E' obbligo di ciascun socio comunicare a mezzo lettera, fax o e-mail eventuali variazioni del proprio domicilio.

Art 12 - Quota sociale

La quota sociale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è rivalutabile, né frazionabile, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio o di scioglimento dell'associazione per qualsiasi ragione. La quota sociale inoltre è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto. Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.13 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa esclusivamente per:

Recesso o morte del socio

Morosità, trascorso un mese dall'ultimo invito ad effettuare il pagamento della quota sociale scaduta

Espulsione, in seguito a gravi motivi riconosciuti con delibera dal Consiglio Direttivo

Decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Il recesso, comunque manifestato ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale versato.

I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei soci

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 14 – Organi

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito

ASSEMBLEA

Art 15 – Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea generale il suo organo sovrano.

L'assemblea è composta da tutti gli associati che sono in regola con il pagamento della quota annuale alla data di convocazione della stessa.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

Art 16 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea, riunita in via ordinaria, delibera:

sulle linee guida dell’attività sociale

sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo

sul bilancio consuntivo dell’esercizio sociale

sul bilancio preventivo dell’esercizio sociale

sulla nomina del Consiglio Direttivo

sull’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo

su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria, quando necessario, per deliberare:

sulle modifiche dello statuto sociale

sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’associazione

su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Art. 17 – Convocazione dell’assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dal Presidente, mediante invito per e-mail (o lettera ordinaria se indirizzo e-mail non disponibile) indirizzata a tutti i soci od esposizione di avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

L’avviso di convocazione deve obbligatoriamente contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza

Gli argomenti dell'ordine del giorno delle assemblee sono stabiliti dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci associati, che faranno pervenire richiesta scritta in seno al Consiglio Direttivo nel termine di 3 (tre) giorni antecedenti la data di fissazione dell'assemblea.

Art. 18 – Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e può essere tenuta trascorsa un'ora da quella di prima convocazione.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, o a delegare per iscritto esclusivamente altro associato di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni aderente, per il quale sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma II del Codice Civile, ha diritto ad un voto.

Art. 19 – Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il presidente della sessione.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario scelto tra i presenti, il quale ha il compito di riassumere in un verbale, sottoscritto dal presidente, le riunioni dell'Assemblea.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività associativa, amministra il patrimonio dell'associazione e rende conto del proprio operato all'Assemblea degli associati.

In particolare:

fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa

stabilisce l'importo delle quote annue di associazione alla prima riunione dell'anno

delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro eventuale espulsione

decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione

decide sugli investimenti patrimoniali

approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea degli associati

stabilisce le modalità e le norme per la prestazione dei servizi agli associati

procede alla nomina di eventuali dipendenti e impiegati dell'associazione nonché

regola l'attività di eventuali collaboratori o prestatori di lavoro occasionale

redige l'eventuale regolamento interno

delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del collegio.

Art. 21 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza, o altro impedimento di uno o più consiglieri, negli intervalli fra le assemblee sociali, i primi non eletti li sostituiranno per il restante periodo del mandato.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la nomina vengono effettuati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed un Tesoriere/Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 22 – Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo ed all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è sufficiente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, al terzo scrutinio è determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 23 – Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli la rappresenta validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.

Ha i seguenti compiti:

Assicurare il buon funzionamento dell'associazione;

Verificare il rispetto dello Statuto

Controllare l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo

Valutare le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo riferire al Consiglio

Firmare gli atti dell'associazione

Presentare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione.

Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci

Su parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare per un tempo determinato, il Vicepresidente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o di grave impedimento, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Regolamento interno

Per maggiori dettagli sulla organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione si rinvia al regolamento interno il quale potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea. Le modifiche al regolamento, approvate dall'Assemblea, possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto purché facciano richiesta al Consiglio Direttivo. Il regolamento interno potrà contenere solo norme meramente organizzative e di funzionamento pratico dell'Associazione, peraltro non in contrasto con il presente statuto.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.